



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SINDACA METROPOLITANA

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di settembre, la Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 99 del 14.09.2018

OGGETTO: Modifica del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

OGGETTO: Modifica del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

LA SINDACA METROPOLITANA

Premesso che:

la legge 7 agosto 2015, n. 124, dispone “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” è stata oggetto di revisione in alcune parti;

il d.lgs. 127/2016, all'art. 1, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduce modifiche, in particolare, alla disciplina generale della conferenza di servizi, contenuta nella Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Amministrazione reca la disciplina, tra l'altro, dello svolgimento dell'attività amministrativa *ratione materiae* delle strutture in cui è articolato l'Ente;

Atteso che:

la disciplina, contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 127/2016, interviene, riformulando gli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza di servizi;

l'art. 14-bis della L. n. 241/90, come modificata dal citato decreto legislativo, disciplina le conferenze di servizi svolte in forma semplificata e in modalità asincrona;

l'art. 14-ter della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 127/2016, disciplina le conferenze di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, stabilendone modalità e tempi di svolgimento;

il comma 3 del medesimo art. 14-ter della legge n. 241/1990 stabilisce inoltre che “*Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso*”;

Considerato che:

la formulazione degli artt. 14 bis e 14 ter, richiede sia l'allocazione delle funzioni amministrative relative sia la riconducibilità di queste ad un responsabile unico del procedimento, individuato all'interno dell'Ente per le fattispecie di cui alla novella disciplina;

il rappresentante unico della Città Metropolitana (RUM), secondo la novella disciplina è legittimato, nell'ambito della conferenza di servizi, che si svolge in forma simultanea, ad esprimere definitivamente, univocamente e in modo vincolante, la posizione di tutte le articolazioni di CMRC, comprendendo le società ed altri enti privati, partecipati dall'Ente, titolari di funzioni e compiti amministrativi riservati alla Città Metropolitana, ritenendosi, tali soggetti, riconducibili all'Ente, ai fini della loro partecipazione alle conferenze di servizi in forma simultanea;

Atteso che:

il d.lgs. n.127/2016, attribuisce, anche all'ente locale, nell'ambito del potere autonomo di organizzazione, la facoltà di delineare le modalità per la nomina del rappresentante unico della Città Metropolitana, nonché l'eventuale partecipazione ai lavori della conferenza di servizi in forma simultanea, dei soggetti competenti *ratione materiae*;

l'art. 24 del vigente Regolamento, nell'ambito del Titolo IV, disciplina, anche le *Conferenze interne dei servizi*, tra gli Istituti di raccordo e di coordinamento interno, la cui fattispecie non è stata incisa dalla novella disciplina, trattandosi di modalità organizzativa tutta interna all'ente e che non attiene al procedimento di semplificazione;

in considerazione della modifica normativa, intervenuta con l'art. 1 del d.lgs. n. 127/2016, in materia di conferenze di servizi, si rende necessario prevedere, oltre la disciplina in materia di conferenze interne dei servizi dell'Ente, di cui al vigente art. 24 del Regolamento di Organizzazione, specifica normativa della fattispecie, espressamente, introdotta dall' art.1;

conseguentemente, al fine dello svolgimento delle funzioni amministrative contenute nel d.lgs. n. 127/2016, devono essere formulate le opportune indicazioni operative alle strutture organizzative dell'Ente, alle società e agli enti partecipati dalla Città Metropolitana, competenti per le materie interessate, individuando nel Servizio 2 del Segretariato generale, la struttura amministrativa dove allocare l'ufficio denominato "Ufficio conferenze di servizi", ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

il presente atto non ha effetti diretti e indiretti sul Bilancio dell'Ente;

Preso atto che:

il Segretario Generale Dott.ssa Serafina Buarnè ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, in analogia a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in qualità di Direttore ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

il Ragioniere Generale ha accertato che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DECRETA

di modificare il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, inserendo, dopo il vigente art. 24, i seguenti articoli:

Art. 24-bis

Conferenze interne di servizi per il coordinamento delle competenti strutture dell'Ente nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi della Legge n. 241/90, così modificata dal D.Lgs. n. 127/2016.

1. Al fine di acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da rendere in una conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona, convocata, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n. 241/1990, da una Amministrazione statale, regionale o locale, è indetta una conferenza interna di servizi, tra le strutture dell'Ente competenti per le materie interessate. Le funzioni amministrative, relative a tale conferenza interna, sono assicurate da un ufficio denominato "Ufficio Conferenze di Servizi" allocato nell'ambito del Servizio 2 del Segretariato Generale.
2. L'Ufficio Conferenze di Servizi convoca la prima riunione della conferenza interna di servizi nella quale procede a:
 - individuare, tra le strutture competenti, in base al criterio dell'interesse prevalente, il Rappresentante Unico della Città metropolitana denominato, a tal fine, RUM. Il RUM è nominato dal Sindaco Metropolitano, con proprio atto, predisposto dall'Ufficio Conferenze di Servizi;
 - comunicare alle strutture competenti *ratione materiae* i tempi e le modalità di acquisizione degli atti richiesti dall'Amministrazione precedente nella conferenza di servizi che si svolge in forma simultanea.
3. Il RUM gestisce, in tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi, il proseguimento della conferenza interna di servizi, mediante la propria struttura di riferimento, fermo restando l'eventuale ruolo di coordinamento dell'Ufficio Conferenze di Servizi, qualora richiesto dal RUM medesimo. Il RUM esprime definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione dell'Amministrazione, nell'ambito della conferenza di servizi convocata in forma simultanea ed in modalità sincrona;
4. La convocazione della prima riunione della conferenza interna di servizi deve essere trasmessa ai Dipartimenti e/o alle strutture di livello dirigenziale, competenti per materia, entro tre giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte dell'Ufficio Conferenze di Servizi, della convocazione trasmessa da una Amministrazione statale, regionale o locale della conferenza di servizi ex legge n. 241/90. La riunione è fissata di norma entro i successivi cinque giorni.

5. La conferenza interna di servizi si apre alla data stabilita nella convocazione e si chiude con la sottoscrizione del verbale finale da parte dei soggetti partecipanti. L'“Ufficio Conferenze di Servizi”, nell'avviso di convocazione della conferenza interna, trasmessa per via telematica, indica lo specifico argomento oggetto della riunione e unitamente trasmette, sempre su supporto informatico, la documentazione di progetto allegata alla convocazione della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/90. In alternativa, potrà indicare le credenziali per l'accesso telematico alla documentazione.
6. Nei casi di conferenze di servizi, convocate in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 da una Amministrazione statale, regionale o locale, qualora siano interessati diversi Dipartimenti, Uffici centrali e Extradipartimentali della Città metropolitana, l'Ufficio Conferenze di Servizi svolge il ruolo di coordinamento tra le varie strutture interessate e, in casi particolari, convoca la conferenza interna di servizi, se richiesto dalle strutture medesime.
7. Nei casi di conferenze di servizi, convocate in forma semplificata ed in modalità asincrona, qualora si passi, come previsto dall'art.14-bis, comma 6, della L. 241/90, alla forma simultanea in modalità sincrona, il RUM è individuato nel dirigente dell'“Ufficio Conferenze di Servizi” che sarà coadiuvato dalle strutture tecniche interessate.

Art. 24-ter

Funzioni di coordinamento delle competenti strutture dell'Ente nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi della Legge n. 241/90, così modificata dal D.Lgs. n. 127/2016.

1. L'Ufficio Conferenze di Servizi svolge le seguenti funzioni:
 - a. Acquisisce le convocazioni delle Amministrazioni statali, regionali o locali alle conferenze di servizi, che si tengono in forma semplificata ed in modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della L. n. 241/90, e in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter. Acquisisce, inoltre, gli inviti della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle riunioni indette per il superamento dei dissensi, di cui all'art. 14-quinquies, rivolti alle strutture competenti dell'Ente.
 - b. Verifica gli interessi coinvolti nelle conferenze di servizi, convocate in forma simultanea ed in modalità sincrona, al fine dell'adeguato coinvolgimento delle strutture dell'Ente, competenti a rilasciare autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
 - c. Indice e gestisce la prima riunione della conferenza interna di servizi, finalizzata alle attività di cui all'art. 24-bis, comma 2, del presente Regolamento.
 - d. Trasmette, qualora richiesto dal RUM, eventuali comunicazioni all'Amministrazione precedente che ha convocato la conferenza di servizi ai sensi della Legge n. 241/90 quali, ad esempio, le richieste di integrazione documentale.
 - e. Supporta il RUM nel proseguimento della conferenza interna di servizi, assicurando lo scambio di informazioni tra le strutture interessate;
 - f. Supporta le competenti strutture dell'Ente, in caso di espressa richiesta di quest'ultime, ai fini delle convocazioni delle conferenze di servizi indette dalle medesime strutture ai sensi della legge n. 241/90, rivolte alle Amministrazioni statali, regionali o locali, da tenersi in forma simultanea ed in modalità sincrona.

2. L'Ufficio Conferenze di Servizi non si sostituisce alle strutture organizzative dell'Ente nell'espressione delle rispettive posizioni in seno alle conferenze di servizi e nel conseguente rilascio di atti di assenso o dissenso comunque denominati.

Art. 24-quater

Formazione del parere unico della Città Metropolitana

1. Al fine di definire la posizione unica dell'Amministrazione, nei tempi e secondo le modalità comunicate nella prima riunione della conferenza di servizi simultanea da parte dell'Ufficio Conferenze di Servizi, il RUM chiede tempestivamente, con riferimento all'oggetto della conferenza, ai responsabili delle strutture dell'Ente coinvolte il rilascio degli atti di assenso o dissenso motivato.
2. Il RUM acquisisce ordinariamente gli atti di cui al precedente comma, assegnando un termine di norma non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.
3. E' facoltà del RUM, nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti richiesti ai sensi dei commi precedenti, convocare una conferenza interna dei servizi ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti in ragione dei termini stabiliti dalla legge n. 241/90 per il rilascio, da parte delle Amministrazioni coinvolte, delle determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza di servizi semplificata ovvero per la conclusione della conferenza di servizi simultanea.
4. Decorsi inutilmente i termini, assegnati dal RUM alle strutture partecipanti alla conferenza interna, gli atti di assenso si intendono acquisiti favorevolmente senza condizioni.
5. I responsabili delle strutture, convocate alla conferenza interna, possono delegare a parteciparvi un proprio rappresentante, scelto tra i dipendenti.
6. Il dissenso, espresso in sede di conferenza interna, da uno o più rappresentanti delle strutture convocate, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima, deve recare specifiche indicazioni necessarie ai fini dell'assenso.
7. A conclusione dei lavori della conferenza interna, il RUM redige un verbale che sarà sottoscritto da tutti i partecipanti.
8. A seguito dell'acquisizione degli atti richiesti, il RUM, valutate le specifiche risultanze della conferenza interna, e tenuto conto delle posizioni "prevalenti" espresse in tale sede, esprime con proprio atto il parere unico con cui è formalizzata la posizione univoca e vincolante della Città Metropolitana ai fini della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/90.

parere favorevole
espresso in data 14.09.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
BUARNE'

LA SINDACA METROPOLITANA
F.to digitalmente
VIRGINIA RAGGI